

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il D. Lgs. 504 del 30/12/1992, istitutivo dell'Imposta Comunale sugli Immobili;

Visto il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili, approvato con deliberazione di C.C. n.22 del 25/03/1999 e successive modificazioni ed integrazioni;

Richiamato il D.L. 27 maggio 2008 n.93, con particolare riferimento all'art.1, che ha introdotto, dall'anno 2008, l'esclusione dall'Imposta Comunale sugli immobili (ICI) dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

Considerato che le sopra richiamate disposizioni legislative trovano applicazione già a decorrere dal versamento della prima rata (acconto) ICI anno 2008;

Ritenuto di dover evidenziare che per la particolarità e la complessità di talune fattispecie impositive interessate alle disposizioni di cui al D.L. 93/2008, sono pervenute numerose richieste da parte delle diverse tipologie di contribuenti, fra cui CAAF ed associazioni di categoria, che evidenziano e rappresentano difficoltà in merito alla corretta applicazione dell'imposta ed al rispetto della scadenza ICI - acconto 2008 prevista al 16/06/2008;

Rilevato pertanto che, per le motivazioni su esposte, in ragione della imminente scadenza di legge, si ravvisa l'opportunità di prorogare tale termine al 30/06/2008, al fine di agevolare i contribuenti negli adempimenti previsti;

Atteso che le disposizioni di cui al presente atto vengono assunte quali norme a favore dei contribuenti;

Con voti unanimi e palesi,

D E L I B E R A

1) - di prorogare, per l'anno 2008, per le motivazioni e le finalità esposte in premessa, la scadenza della prima rata (acconto) del versamento ICI al 30/06/2008;

---

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza ai sensi dell'art.134 - 4 comma - di D.Lgs. 18/08/2000 n.267 (Testo Unico degli Enti Locali);

Con voti unanimi e palesi,

D E L I B E R A

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

---

